



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA**  
**PANTELLERIA**

*Via San Nicola, 1 - 91017 Pantelleria (TP) - Telefono: 0923.911027 - 0923.913651  
Web: [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) - P.E.C.: [cp-pantelleria@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pantelleria@pec.mit.gov.it) - Mail: [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it)*

**ORDINANZA N. 04/2026**

**INTERDIZIONE PORTI E APPRODI PER  
AVVERSE CONDIZIONI METEO MARINE**

**Zona:** Porto, approdi e litorale dell'isola di Pantelleria  
**Periodo:** Dal 12/02/2026 a cessata emergenza.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pantelleria:

**VISTO** l'avviso Regionale di Protezione Civile 26042 emesso in data 11 febbraio 2026 dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana - Centro Funzionale Decentrato – IDRO con validità dalle ore 16.00 del 11/02 alle ore 23.59 del 12/02;

**VISTA** la nota inviata via e-mail da questo Comando per la trasmissione dell'anzidetto avviso agli enti e sodalizi aventi sede sull'isola di Pantelleria in data 11/02/2026;

**VISTO** il comunicato straordinario di protezione civile - Preallertamento per condizioni meteorologiche avverse - Prot. n. 7861/ in data 11.02.2026 emesso dal Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;

**SENTITO** il locale gruppo di Protezione Civile Comunale;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2021 – Approvazione del Regolamento del porto di della rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 8 del 29 marzo 2021 – Regolamento di disciplina delle attività di sportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria;

**VISTO** il D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (codice della Strada) e ss.mm. ed ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 171 in data 18 luglio 2005 recante il “Codice della Nautica da Diporto”;

**VISTI** 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, in considerazione degli eventi meteorologici estremi previsti nel periodo sopra indicato;

**RITENUTO** necessario dettare disposizioni in merito allo svolgimento delle attività in mare e sul litorale nelle zone maggiormente esposte al fine di garantire la più ampia tutela degli interessi coinvolti, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare,

## RENDE NOTO

Che nella giornata del **12 febbraio 2026** l'isola di Pantelleria sarà interessata da fenomeni meteo marini di estrema intensità, tra cui venti da burrasca a burrasca forte con raffiche fino a tempesta dai quadranti occidentali, precipitazioni anche a carattere temporalesco e mareggiate di forte intensità.

Per quanto sopra,

## ORDINA

### Articolo 1 (Divieti ed obblighi)

- 1.1 Nel periodo e nelle aree di cui al *Rende Noto* e fino al termine di validità delle allerte idrogeologiche emesse dalla Protezione Civile Regionale in relazione agli eventi meteomarini in argomento, è fatto **assoluto divieto** di accesso e transito veicolare e pedonale alle banchine dei porti e degli approdi minori ed agli scali di alaggio e piazzali ricadenti nell'ambito demaniale marittimo del Circondario Marittimo di Pantelleria, nonché ai varchi ed alle banchine di accesso alle aree in concessione, ivi comprese le strutture adibite al diporto nautico e a qualunque altra porzione di demanio marittimo o di litorale comunque denominato, in particolare nei settori esposti alle mareggiate.
- 1.2 È inoltre vietato il transito, la sosta e la permanenza di persone e veicoli all'interno degli ambiti portuali di Pantelleria e Scauri ed è fatto specifico e perentorio divieto di avvicinarsi, a qualsiasi titolo, alle opere foranee (sia di sopraflutto che di sottoflutto). Il divieto si intende esteso alla sommità dei muri di paraonde e ai camminamenti alti, alla viabilità carrabile e pedonale sottostante o adiacente alle opere di difesa, alle testate dei moli e a tutte le aree limitrofe agli specchi acquei direttamente esposti al moto ondoso. È, altresì, vietata la sosta in prossimità del ciglio di tutte le banchine portuali, stante il rischio di onde di sormonto e/o repentine variazioni del livello del mare.

### Articolo 2 (Deroghe)

- 2.1 Non sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articolo:
  - 2.1.1 le unità navali, i veicoli terrestri ed il personale della Guardia Costiera, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle forze di polizia nonché militari in genere in ragione del loro ufficio;

- 2.1.2** le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità indifferibile di accedere alle aree interdette in ragione delle finalità istituzionali perseguiti dall'ente di appartenenza;
- 2.1.3** le unità ed il personale eventualmente autorizzati in via preventiva da questo Ufficio, tra cui a titolo meramente esemplificativo, i proprietari/armatori delle unità da diporto e delle unità da pesca/traffico presenti in porto e i titolari delle concessioni demaniali per il rinforzo degli ormeggi ed una migliore vigilanza dell'assetto unità e delle strutture a terra.

### **Articolo 3 (Raccomandazioni)**

- 3.1** Nel periodo e nelle aree di cui al *Rende Noto*, sia prestata la massima attenzione, evitando di porre in essere comportamenti quali la balneazione, la pesca, la navigazione e qualsiasi attività di superficie o subacquea non resa necessaria da condizioni di estrema e indifferibile gravità e urgenza negli specchi acquei e nelle porzioni di litorale potenzialmente esposti alle mareggiate ed ai venti attesi nel periodo sopra indicato;
- 3.2** Nelle ore antecedenti al verificarsi degli eventi di cui sopra e fintanto che le condizioni meteomarine lo consentano, si invitano i proprietari/armatori delle unità navali presenti nei porti e negli approdi minori del Circondario, secondo la propria perizia marinaresca, a provvedere a mettere in sicurezza gli ormeggi delle proprie unità e verificarne le condizioni di galleggiabilità al fine di scongiurare eventuali danni a persone o cose.
- 3.3** I titolari delle concessioni demaniali marittime e di specchi acquei portuali è opportuno che provvedano alla messa in sicurezza di tutto quanto presente all'interno dell'area in concessione tra cui si elenca, a titolo meramente esemplificativo, pontili galleggianti, unità navali in galleggiamento o in secca, segnalamenti marittimi, vetture e arredi.

### **Articolo 4 (Sanzioni)**

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, delle norme contenute nel Codice sulla Nautica da diporto, nonché del Decreto legislativo nr.4/2012 ovvero, laddove applicabili, delle ulteriori vigenti disposizioni di legge, salvo che il fatto non costituisca reato, fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

### **Articolo 5 (Disposizioni finali)**

- 5.1** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.

- 5.2** Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
- 5.3** L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
- 5.4** I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento, azione od omissione.
- 5.5** La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima e tutelare la sicurezza della navigazione, portuale e salvaguardia della vita umana in mare.

## **Articolo 6 (Pubblicità)**

Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sul portale Ordinanze del sito web istituzionale al link <https://www.guardiacostiera.gov.it>.

Pantelleria, lì *(vedi data di registrazione informatica)*.

**IL COMANDANTE**  
Tenente di Vascello (CP)  
**Giuseppe Claudio MARRONE**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82.